

Avv. VALENTINA CAPPELLO
Via Archimede, 134 - 97100 RAGUSA
Tel 0932 1913794 - Fax 0932. 1856680
C F CPP VNT 75D41 H163G

TRIBUNALE DI RAGUSA
E' copia conforme all'originale
Ragusa 2/2/18

TRIBUNALE DI RAGUSA - GIUDICE DEL LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

n. 303/2018
R.G.L.

Per la sig.ra **Avola Carmela**, nata ad Ispica il 26.03.1968, c.f.:
VLACHL68C66E366E, res.te in Ispica, Via Manzoni n.36, ed elettivamente
domiciliata in Ragusa, Via Archimede n.134 presso lo studio dell'Avv.
Valentina Cappello, (C.F. CPPVNT75D41H163G. Pec:
valentina.cappello@avv.ragusa. legalmail.it, fax 09321856680), che la
rappresenta e difende per procura in calce al presente atto; espone quanto
segue.

Contro : **Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**, in persona
del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n.76/A, c.f.:
80185250588;

La ricorrente è titolare di diploma di conservatorio di strumento musicale
conseguito il 15.07.1988, nonché di diploma di scuola media superiore.

La stessa è dipendente a tempo indeterminato del Miur, con titolarità di
cattedra A029 nella Provincia di Torino ed attualmente in servizio nella
Provincia di Ragusa con assegnazione provvisoria, così come risulta dalla
documentazione allegata nel fascicolo di parte.

La stessa ha presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie di circolo
e di Istituto, relative agli anni 2017/2020, della provincia di Ragusa per la
classe di concorso A56 "strumento musicale nella scuola secondaria di I

grado" (ex classe concorsuale A077), che ha insegnato negli anni 2014/2015 e 2015/2016, così come risulta dalla documentazione allegata nel fascicolo di parte.

Tuttavia il D.M. 374/2017, con il quale il MIUR ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto di cui all'art. 5 del D.M. 131/2007, ha consentito alla ricorrente solamente l'inserimento nella terza fascia, restandole precluso l'inserimento nella seconda fascia a causa della clausola immediatamente esclusiva del predetto decreto ministeriale.

Sempre l'amministrazione resistente non ha valutato come abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso A77 (oggi A56) il diploma di conservatorio di strumento musicale conseguito dalla ricorrente.

Con il presente ricorso la prof.ssa Avola chiede dichiararsi l'equipollenza del titolo conseguito all'abilitazione sia ai fini della mobilità professionale sia ai fini dell'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto.

Si osserva infatti che il D.M. 137/2007 del Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca ha istituito i corsi accademici biennali di secondo livello finalizzati alla formazione di docenti di educazione musicale (classe di concorso A 31/A 32) e di docenti di strumento (classe di concorso A 77). L'art. 4 dello stesso decreto dispone che al termine dei predetti corsi *"è rilasciato il diploma accademico di secondo livello che abilita all'insegnamento rispettivamente dell'educazione musicale e dello strumento musicale nella scuola e che costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di*

insegnamento per le corrispondenti classi di concorso, con punteggi identici a quelli attribuiti agli altri titoli che danno accesso alle medesime graduatorie".

L'art. 1, comma 107, della L. 228/2012 equipara i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'art. 2, comma 1, L. 508/1999 (ovvero le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati) ai diplomi di secondo livello *"I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 (ovvero le istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508) al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"*; l'art. 1, co.10 ter del d.l. n.210/2015 (conv. con L. n. 21/2016) ha aggiunto al suddetto art. 1 il comma 107-bis con il quale è stato prorogato il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza al 31 dicembre 2017 e successivamente con d.l. n.244 del 2016 (conv. in L. 19/2017) è stato ancora prorogato al 31 dicembre 2021.

Pertanto deve ritenersi che i titolari dei diplomi conseguiti secondo il "vecchio ordinamento" risultano del tutto abilitati all'insegnamento sulle classi di concorso relative alle materie artistiche e musicali, stante l'equipollenza sancita dalla legge del loro titolo (congiuntamente al diploma di scuola secondaria superiore) al diploma rilasciato per la frequenza ai corsi biennali di II livello.

Conseguentemente, considerato che il D.M. 374/2017, considera titoli idonei all'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di cui all'art. 5 del D.M. 13 giugno 2007 n.131, il diploma rilasciato per la frequenza ai corsi biennali di II livello presso i Conservatori, per effetto dell'equipollenza del diploma di Conservatorio "vecchio ordinamento" (congiuntamente al diploma di scuola media secondaria) al diploma accademico di secondo livello, deve ritenersi che anche il possesso di questo titolo sia idoneo all'inclusione nella II fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto.

In caso contrario, dovrebbe ritenersi allora illegittima ed irrazionale la previsione del D.M. 374/2017 e, pertanto lo stesso deve essere disapplicato laddove fra i titoli di accesso alla seconda fascia contempla i diplomi magistrali conseguiti entro l'anno scolastico 2001 – 2002, ma non anche i diplomi conseguiti presso i Conservatori secondo il vecchio ordinamento, non ravvisandosi alcun argomento logico- giuridico idoneo a giustificare un diverso trattamento tra i titolari dei due diversi diplomi.

Tale diritto è stato del resto riconosciuto da innumerevoli sentenze ed ordinanze cautelari rese dai giudici di merito.

Dette sentenze hanno evidenziato come sia del tutto irragionevole la scelta ministeriale di ritenere quale titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento quello di maturità magistrale conseguito entro il 2002 e non anche quello rilasciato ante 1999 dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Trib. Pavia sopra citata; Trib. di Benevento ord. del 23 gennaio 2015; Trib. di Vallo della Lucania 9 febbraio 2017; Trib. Brindisi del 1° febbraio 2017 ed innumerevoli altre). Anche la giurisprudenza di questo Tribunale con ordinanze rese nei giudizi iscritti ai nn. 2352/2016, 1874-1/2017 e 3312/2017 r.g.l., ha ritenuto che il diploma di conservatorio abbia valore equipollente ai cosiddetti diplomi accademici di secondo livello e quindi valore di abilitazione all'insegnamento, disponendo l'inserimento del docente nella seconda fascia.

Il Tribunale di Ragusa ha anche evidenziato che la disciplina dei requisiti di accesso alla II fascia delle graduatorie di istituto risulta illegittima nella parte in cui impone il possesso di requisiti che i docenti non hanno potuto conseguire per fatti estranei alla loro volontà, riferendosi al tirocinio formativo attivo (c.d. TFA) ed ai percorsi abilitativi speciali (c.d. PAS).

Deve pertanto concludersi che la ricorrente ha diritto all'inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto.

Ritenuto il valore abilitante del diploma afam vecchio ordinamento congiuntamente al diploma di scuola secondaria superiore, lo stesso deve valere anche ai fini della mobilità professionale.

L'art. 4 del ccni sulla mobilità dell'11.04.2017 conferisce al docente la possibilità di chiedere il passaggio di ruolo e di cattedra, superato il periodo di prova, se sono in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento richiesto.

Considerato che la L. 228/2012 equipara il diploma Afam vecchio ordinamento al diploma accademico di secondo livello, il quale ha valore di abilitazione all'insegnamento ai sensi del D.M. 137/2007, dovrà essere dichiarato il diritto della ricorrente a chiedere il passaggio di ruolo e/o cattedra nella classe di concorso A56 (ex A077).

Si osserva ancora che l' articolo 4 ccni relativo alla mobilità professionale, conferma il valore di *"abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria [a]i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997 e del DPR del 15 marzo 2014"* ai fini del passaggio di ruolo e di cattedra; allo stesso modo dovrà ritenersi il valore abilitante del diploma Afam vecchio ordinamento ai fini della mobilità professionale.

Sul *periculum in mora*

La ricorrente chiede che il valore abilitante del titolo dalla stessa posseduto ai fini dell'iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto, nonché ai fini della mobilità professionale, sia accertato in via d'urgenza.

Infatti, il tempo necessario per far valere il suo diritto in via ordinaria determinerebbe alla stessa un pregiudizio imminente ed irreparabile.

La ricorrente infatti è titolare di cattedra nella provincia di Torino, dove dovrà riprendere servizio alla fine dell'anno scolastico in corso, avendo avuto l'assegnazione provvisoria annuale, senza alcuna certezza di ottenerla anche l'anno prossimo.

In provincia di Ragusa risiede il suo nucleo familiare, composto da due figli di cui uno ancora minorenne, e quindi bisognoso ancora di cure (v. stato di famiglia).

L'avvicinamento al nucleo familiare garantirebbe alla ricorrente ed ai figli i valori di cui agli artt. 29-31 Cost. che lo stesso Stato si è impegnato a favorire all'art. 31 Cost. e che non sono suscettibili di ristoro per equivalente. In particolare la lontananza dai figli comporta per la madre l'impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni con possibilità di danno alla formazione ed allo sviluppo della loro personalità.

Il riconoscimento del valore abilitante del diploma Afam vecchio ordinamento (congiuntamente al diploma di scuola media superiore), consentirebbe alla ricorrente di partecipare alle operazioni di mobilità professionale per la classe

di concorso A56, che si terranno nel prossimo mese di aprile, aumentando le sue possibilità di ricongiungimento al nucleo familiare.

Inoltre l'iscrizione nella II fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto consentirebbe alla ricorrente di aumentare la sua possibilità di essere chiamata per incarichi annuali in provincia di Ragusa, permettendole così di avvicinarsi al suo nucleo familiare. Ai sensi dell'art. 36 del ccnl del Comparto scuola vigente infatti " *il personale docente [a tempo indeterminato] può accettare, nell'ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra classe di concorso, purchè di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.*"

Dovendo pertanto ritenersi sussistere nel caso di specie i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, si chiede che

Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro

inaudita altera parte ex art. 669, *sexies*, c.p.c. ovvero previa instaurazione del contraddittorio, in via cautelare ed urgente, ritenere e dichiarare il valore abilitante del diploma di Conservatorio congiuntamente al diploma di scuola media superiore conseguiti dalla ricorrente, e conseguentemente ordinare al MIUR, in persona del Ministro *pro tempore*, di attribuire ai predetti titoli valore di abilitazione per la classe di concorso A56 (ex A77) nelle operazioni di mobilità professionale e di consentire alla ricorrente, qualora vi sia la disponibilità del posto, il passaggio di ruolo e/o di cattedra nella suddetta

classe di insegnamento; nonché ordinare al Miur, in persona del Ministro pro tempore ed all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito territoriale di Ragusa, in persona del Dirigente *pro tempore*, l'inserimento della ricorrente nella II fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto della provincia di Ragusa per la classe di insegnamento A56;

Con vittoria di spese e compensi professionali;

Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss. del DPR n. 115/2002 e successive modificazioni si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che è esente dal pagamento del contributo unificato atteso che il reddito della ricorrente è inferiore ad € 34585,00.

Si allegano:

1. Diploma di Conservatorio della ricorrente;
2. Diploma di scuola media superiore della ricorrente;
3. Estratto copia domanda d'iscrizione nelle graduatorie di circolo con timbro dell'Istituto scolastico capofila;
4. Contratto a tempo indeterminato;
5. Attestazione di superamento del periodo di prova;
6. Stato di famiglia della ricorrente;
7. Decreto di assegnazione provvisoria della ricorrente per l'a.s. 2017/2018;
8. Copia D. M. n. 374/17;
9. Copia estratto ccni dell'11.04.2017 ;

10. Copia estratto ccnl del comparto scuola.

11. Estratto graduatoria d'istituto della Provincia di Ragusa.

Con riserva di produrre ulteriori documenti.

ISTANZA EX ART. 151 c.p.c.

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procure in calce al presente ricorso,

Premesso

che alla luce di quanto rassegnato in ricorso assumono la qualità di controinteressati tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie della seconda e terza fascia di circolo e d'Istituto dell'Ambito Territoriale di Ragusa per l'insegnamento della classe di concorso A56 nella quale la ricorrente chiede di essere inclusa vigenti per gli anni scolastici 2017/2020, ambito territoriale di Ragusa nonché tutti i docenti che parteciperanno alla operazioni di mobilità 2018 nella classe di concorso A56;

che, dato l'esorbitante numero di soggetti interessati, la notifica del ricorso ai controinteressati nei modi ordinari ovvero mediante pubblicazione sulla G.U. risulterebbe oltremodo gravosa;

Tutto ciò premesso

Chiede

che l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro voglia autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:


- autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- nome del ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;

- indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie della seconda e terza fascia di circolo e d'Istituto dell'Ambito Territoriale di Ragusa per l'insegnamento della classe di concorso A56 nella quale la ricorrente chiede di essere inclusa vigenti per gli anni scolastici 2017/2020, ambito territoriale di Ragusa nonché tutti i docenti che parteciperanno alla operazioni di mobilità 2018 nella classe di concorso A56 "
- testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Salvo ogni altro diritto.

Ragusa, 25.01.2018

Avv. Valentina Cappello



Procura speciale

Io sottoscritto/a Sig./Sig.ra AVOLA CARMECA, nato/a in ISPICA il 26.03.1968, residente in ISPICA, Via MANZONI N.36, c.f.: VLACHL68C66B366B, delego a rappresentarmi e difendermi nel giudizio avente ad oggetto chiesta titolo conservativo promosso nei confronti di Ministero dell'Interno, c.f.: 80180250588 avanti il Tribunale di Ragusa, nonché nei confronti di eventuali coobbligati in solido, anche nella eventuale fase di esecuzione ed opposizione, l'avv. Valentina Cappello ed eleggo domicilio presso il suo studio in Ragusa, Via Archimede n.134, conferendole ogni più ampio potere, ivi compreso quello di proporre appello, di conciliare e/o transigere anche stragiudizialmente la lite, incassare, quietanzare, chiamare terzi in causa, trascrivere domande, rinunciare ad atti ed azioni, accettare rinunzie, riassumere, reclamare ordinanze, resistere ad interventi, intervenire, proporre querela di falso, proporre nuove domande e domanda riconvenzionale, farsi sostituire, nominare presso qualsiasi foro altri avvocati e procuratori ed eleggere domicilio presso gli stessi, richiedere sequestri ed eseguirli, presentare istanza di fallimento ed insinuarsi allo stato passivo del fallimento ed esperire ogni altra attività, ancorché stragiudiziale, ritenuta necessaria, con promessa di rato e valido, acconsentendo, altresì, informato delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati a me relativi, ai sensi del D. Lgs. 196/03, al trattamento dei dati personali, ivi compresi i dati sensibili, ed alle comunicazioni a terzi esterni che saranno ritenute opportune.

Ca. Aste
Per autentica
Avv. Valentina Cappello